

Ritenuto che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno, determina la necessità di procedere, con le modalità indicate al comma 3, alla soppressione dell'ufficio;

Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato, gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, fissata per il 16 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Nardò dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Nardò, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Lecce.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2016

*Il Ministro:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2016

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1865

16A05240

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2016.

### Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Akuna».

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2015 dall'impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Akuna», contenente la sostanza attiva diquat, uguale al prodotto di riferimento denominato Reglone W registrato al n. 0630 con D.D. in data 23 marzo 1976, modificato successivamente da ultimo con comunicato data 23 novembre 2015, dell'impresa Syngenta Italia SpA con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier A1412A;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Reglone W registrato al n. 0630;

Rilevato altresì che esiste legittimo accordo tra l'impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Considerato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE relativa all'iscri-

zione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione che proroga la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat in allegato I fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il diquat, che risulta quindi approvato fino al 30 giugno 2016;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

#### Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AKUNA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto è preparato importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

Syngenta Chemicals BV, Rue De Tyberchamps 37, 7180 - Seneffe - Belgio.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16557.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 5 febbraio 2016


*Il direttore generale:* RUOCO



**AKUNA**  
**Diserbante - dissecicante ad azione totale liquido**  
 a base di DIQUAT

**COMPOSIZIONE**  
 100 grammi di prodotto contengono  
 Diquat puro g 17 (= 200 g/l)  
 (sotto forma di dibromuro monoidrato)  
 Bagnanti e diluenti q.b.a. g 100

**ATTENZIONE:** Data rilevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 25 del D P R 23 aprile 2001 n. 290



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**  
 Può essere corrosivo per i metalli - Nocivo se ingerito - Tossico se inalato - Può irritare le vie respiratorie - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**  
 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'fortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa Vigente

**Titolare dell'autorizzazione:**  
 UPL EUROPE Ltd. - Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, W43 6AE, UK - tel. +44 (0)1925 819999

Distribuito da:  
 UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC)  
 Officina di produzione:  
 Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio)  
 Officina di confezionamento:  
 UPL EUROPE Ltd. - Sandbach, Cheshire (UK)

Registrazione del Ministero della Salute n. del  
 Partita n. ....  
 Contenuto netto:  
 10.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**  
 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
 Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata. Gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a canchizzazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere: il centro del rene (oliguria), del fegato (ittero), ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.

**Terapia:** in caso di ingestione ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione (dopo preavviso telefonico dell'impimento) ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue. Somministrare una sospensione al 15% in caso di vomito e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo in caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenerlo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.

Controindicazione: non dare ossigeno  
 Consultare un Centro Antidote

**CARATTERISTICHE**  
 AKUNA è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-dissecicante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: Distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.

Non lascia residui fitotossici nel terreno, perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.

Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente della temperatura.

**MODALITÀ D'IMPIEGO**  
 Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare. Impiegare solo acqua pulita, perché AKUNA si disattiva in acque fortemente torbide.

**IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE**  
 Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

**CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)**  
**DISERBI**  
 - lt. 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-cultura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;

- lt. 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiato
- lt. 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt. 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (soil-seeding).

**DISSECCAMENTO COLTURE**  
 - lt. 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra

- lt. 3,3-5: disseccamento culmi patate

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfilare interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiate e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

**COMPATIBILITÀ**  
 E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**  
 Trattandosi di un diserbante-dissecicante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

**RISCHI DI NOCIVITÀ**  
 E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

**ATTENZIONE**  
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.


Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.  
 Operare in assenza di vento.  
 Da non vendersi sfuso.  
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.  
 Il contenitore non può essere riutilizzato.

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



DECRETO 5 febbraio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Miclos Top».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150», recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2015 dall'impresa Sharda Cropchem Ltd, con sede legale in Dominic Holm, 29<sup>th</sup> Road, Bandra West, Mumbai, India, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MICLOS TOP contenente la sostanza attiva myclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Ganzo registrato al n. 12399 con d.d. in data 24 dicembre 2004, dell'Impresa medesima;

Vista la successiva nota del 24 dicembre 2015 con la quale l'impresa in indirizzo ha comunicato di voler sostituire il prodotto di riferimento Ganzo registrato al n. 12399, con il prodotto fitosanitario Massocur 12-E contenente la sostanza attiva myclobutanil registrato al n. 11650 in data 7 aprile 2003, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Massocur 12-E registrato al n. 11650;



Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva myclobutanil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'Impresa Sharda Cropchem Ltd, con sede legale in Dominic Holm, 29<sup>th</sup> Road, Bandra West, Mumbai, India, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MICLOS TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia Srl – Colombano al Lambro (Milano);

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - 44040 - S. Agostino (Ferrara).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero: Luqsa, Afueras s/n, 25173 Sudanel (Lleida) Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16328.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



Etichetta e Foglietto illustrativo

**MICLOS TOP**

Fungicida sistemico

Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

**COMPOSIZIONE**

- Miclobutanil puro 13,4 (125 g/l)
- Coformulanti qb a 100



Attenzione

**Indicazioni di pericolo:**

H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H361 Sospetto di nuocere alla fertilità o al feto. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza** P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini; P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202 Non manipolare prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintilla/fiame/superfici riscaldate. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Utilizzare occhiali protettivi per occhi e maschera protettiva per il viso; P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto; P304+P340 In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico. P312 In caso di malessere contattare un Centro Antiveleeni o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P370+P378 In caso di incidente estinguere con polveri chimiche/schiuma. Non usare getti di acqua; P405: Conservare sotto chiave. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato; P501: Smaltire il prodotto recipiente in base alle normative vigenti. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso.

**Sharda Cropchem Ltd**

Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

**Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba**Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium  
Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Stabilimenti di produzione:** ALTHALLER ITALIA Srl – Colombano al Lambro(MI); CHEMIA S.p.A. – S.S. 255 km 46 – 44040 – S. Agostino (FE); LUQSA, Afueras s/n, 25173 Sudanel (Lleida) Spagna

Taglie: L 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15

**Partita n:**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermati eritematose a dermati necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleeni.

**CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia

Viene impiegato sulle seguenti colture:

Vite: impiegato contro l'Oidio alle seguenti dosi:

- Uva da vino: ml 15 – 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegazione in avanti, con trattamenti ogni 14 giorni.

- Uva da tavola: ml 20 / hl sino alla fioritura, quindi a ml 30 dalla allegazione in avanti, con trattamenti ogni 8 – 14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina. Nel controllo del Marciume nero (Black-rot) alla dose di 15 - 30 ml/hi d'acqua ad intervallo di 8-14 giorni, con dose maggiore ad intervallo maggiore.

**Pesco** – contro la Monilia ml 50 con 2 trattamenti all'epoca dei bottoni rosa ed alla caduta petali, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli trattare anche in fioritura. Contro l'Oidio alla dose di 40- 50 ml/hi iniziando alla scamicatura del frutto e proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni.

**Susino** : contro la Monilia alla dose di 40 – 50 ml/hi con 2-3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.

**Albicocco** : contro la Monilia alla dose di ml 40 – 50 /hl con tre trattamenti compresi tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali; per combattere l'Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 40 – 50 ml/hi iniziando alla scamicatura dei frutti e continuando ogni 14 giorni.

**Melone - Cocomero - Zucchino - Cetriolo:** contro l'Oidio alla dose di ml 40-50 / hl ogni 8-10 giorni alla prima comparsa della malattia.

**Pomodoro – Peperone:** contro la Leveillula taurica a ml 40 – 50 / hl trattando ogni 8 – 12 giorni iniziando all'apparire della malattia, con utilizzo della dose massima quando vi è forte pressione della malattia ad intervalli ridotti.

**Fragola** : contro l'Oidio in post-trapianto ed in produzione a ml 40/hi trattando ad inizio malattia e continuando ogni 14 giorni.


**Rosa** – contro l'Oidio e Ticchiolatura alla dose di ml 40 – 50/hi

**Garofano** - contro la Ruggine alla dose di ml 40 – 50/hi

Nota: le dosi sopra riferite sono per trattamenti a volume normale, con bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia; in caso di trat-

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

5 FEB. 2016



tamenti a basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.

**Compatibilità:** compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonché con gli insetticidi fosfororganici o carbammati.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 7 giorni su albicocco, pesco, susino e 3 giorni prima della raccolta sulle altre colture. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.**

**ATTENZIONE:** DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del \_\_\_\_\_



# MICLOS TOP

Fungicida sistemico

Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

## COMPOSIZIONE

-Miclobutanil puro 13,4 (125 g/lt)  
-Coformulanti qb a 100



Attenzione

## Indicazioni di pericolo:

H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H361 Sospetto di nuocere alla fertilità o al feto. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza** P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini; P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202 Non manipolare prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintilla/fiame/superfici riscaldate. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Utilizzare occhiali protettivi per occhi e maschera protettiva per il viso; P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto; P304+P340 In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico. P312 In caso di malessere contattare un Centro Antiveleeni o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P370+P378 In caso di incidente estinguere con polveri chimiche/schiuma. Non usare getti di acqua; P405: Conservare sotto chiave. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato; P501: Smaltire il prodotto recipiente in base alle normative vigenti. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso.

## Sharda Cropchem Ltd

Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

## Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba

Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium  
Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Stabilimenti di produzione:** ALTHALLER ITALIA Srl – Colombano al Lambro(MI); CHEMIA S.p.A. – S.S. 255 km 46 – 44040 – S. Agostino (FE); LUQSA, Afueras s/n, 25173 Sudanel (Leida) Spagna

Taglie: ml 100

Partita n:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** : Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO :** Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleeni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del \_\_\_\_\_



DECRETO 5 febbraio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Osorno».**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 40 concernente la procedura del riconoscimento reciproco;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli artt. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2015 dall'impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem Industriepark -Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OSORNO, contenete la sostanza attiva mesotrione, uguale al



prodotto di riferimento denominato Temsa 100, registrato al n. 16396, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del reg. (CE) 1107/2009, con decreto direttoriale in data 25 novembre 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Temsa 100, registrato al n. 16396;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mesotrione nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il mesotrione che risulta quindi approvato fino al 31 luglio 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

#### Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l'impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem Industriepark -Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OSORNO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L: 0,250 - 0,5 - 0,75 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck, (Germania);

Phyteurop - ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16555.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 5 febbraio 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO



## OSORNO

ERBICIDA DI POST EMERGENZA PER MAIS DA FORAGGIO E DA GRANELLA  
CONTRO GRAMINACEE E DICOTILEDONI ANNUALI

## Meccanismo d'azione gruppo F2 (HRAC)

<p><b>OSORNO</b> <b>Composizione</b> 100 grammi di prodotto contengono Mesotrione puro g 9,22 (= 100 g/l) coformulanti q.b. a g 100</p> <p><b>Indicazioni di pericolo</b> <b>H317</b> Può provocare una reazione allergica cutanea - <b>H318</b> Provoca gravi lesioni oculari - <b>H410</b> Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - <b>EUH 401</b> Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p><b>Consigli di Prudenza</b> <b>P280</b> Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - <b>P302+P352</b> IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - <b>P305+P351+P338</b> - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - <b>P391</b> Raccogliere il materiale fuoriuscito - <b>P501</b> Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolare della Registrazione</b> Globachem NV – Brustem Industriepark -Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) tel. +32 11 78 57 17 <b>Distribuito da:</b> Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Settimo Milanese (MI). Tel. 02 33599422 <b>Officine di produzione</b> Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck, Germany - <b>Phyteurop</b> - Zi de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, France <b>Registrazione del Ministero della Salute n. del</b></p>	 <p><b>PERICOLO</b></p>
<p><b>Contenuto netto:</b> litri 0,25-0,5-0,75-1-5-10</p> <p><b>Prescrizioni supplementari:</b> Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai terreni non coltivati come prescrizione supplementare per la mitigazione del rischio e la protezione delle piante non-bersaglio. Durante l'impiego del prodotto utilizzare i dispositivi di protezione individuali (guanti di gomma o di plastica, occhiali protettivi, tuta protettiva e calzature di protezione).</p> <p><b>INFORMAZIONI PER IL MEDICO</b> <b>Terapia:</b> sintomatica. <b>Avvertenza:</b> Consultare un centro antiveleni</p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> OSORNO è un diserbante selettivo del mais a base di mesotrione. Agisce principalmente sull'apparato fogliare, tramite il quale il prodotto viene assorbito e traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento dall'apparato radicale. OSORNO è destinato all'impiego in post-emergenza per il controllo di varie ed importanti infestanti dicotiledoni e graminacee. L'effetto sulle infestanti si manifesta dopo 3-4 giorni con imbianchimenti seguiti dal disseccamento.</p> <p><b>MODALITÀ D'IMPIEGO</b> <b>Prima dell'uso leggere le istruzioni riportate in etichetta.</b> <b>Preparazione della miscela</b> <b>Agitare prima dell'uso.</b> Per assicurare un corretto utilizzo del prodotto riempire il serbatoio dell'irroratrice con la metà del volume di acqua richiesto e avviare l'agitatore. Aggiungere la quantità necessaria di OSORNO mantenendo l'agitatore in funzione ed aggiungendo il resto dell'acqua. Agitare la miscela accuratamente prima dell'uso e continuare l'agitazione durante il trattamento. Applicare subito la miscela. Non conservare la soluzione pronta per il trattamento nel serbatoio dell'irroratrice (ad es. durante la notte). Lavare accuratamente tutte le attrezzature con acqua immediatamente dopo l'uso. <b>Dosi, epoche e campo d'impiego</b> TEMSA 10 può essere impiegato su mais da granella e da foraggio una sola volta per ciclo colturale fino alla dose massima di 1,5 l/ha diluito in 100-400 litri d'acqua. Il preparato si applica a spruzzo utilizzando spruzzatori approvati per uso agricolo. Mais da foraggio e granturco possono essere trattati nello stadio d'accrescimento compreso tra 2 e 8 foglie. Il preparato si applica a spruzzo utilizzando spruzzatori approvati per uso agricolo. <b>Infestanti Controllate</b> <b>Infestanti sensibili</b> - Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>), Amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>), Forbicina (<i>Bidens tripartita</i>), Farinaccio (<i>Chenopodium album</i>), Stramonio (<i>Datura stramonium</i>), Persicaria (<i>Polygonum persicaria</i>), Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>), ricacci di colza e girasole. <b>Infestanti mediamente sensibili</b> - Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Giavone (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Galinsoga (<i>Galinsoga parviflora</i>), Poligono convolvolo (<i>Polygonum convolvulus</i>), Stellaria (<i>Stellaria media</i>). Per il controllo di infestanti dicotiledoni allo stadio di 2-4 foglie impiegare 0,5-1 l/ha, utilizzando la dose maggiore su infestanti più sviluppate. In presenza di infestanti graminacee, intervenire nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2-3 foglie) applicando 1,5 l/ha. Con infestanti dicotiledoni o graminacee non sensibili o che abbiano superato lo stadio di sviluppo indicato si consiglia di miscelare OSORNO alla dose di 0,5-0,75 l/ha con prodotti specifici. Verificare che il mais da trattare sia in buono stato vegetativo; non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Applicare tramite pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio, assicurando un'uniforme copertura delle infestanti <b>Avvertenze agronomiche:</b> Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione <b>Avvertenze d'uso:</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Partita n. ....</b></p>

**Contenuto netto:** litri 0,25-0,5-0,75-1-5-10

**Prescrizioni supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai terreni non coltivati come prescrizione supplementare per la mitigazione del rischio e la protezione delle piante non-bersaglio. Durante l'impiego del prodotto utilizzare i dispositivi di protezione individuali (guanti di gomma o di plastica, occhiali protettivi, tuta protettiva e calzature di protezione).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

OSORNO è un diserbante selettivo del mais a base di mesotrione. Agisce principalmente sull'apparato fogliare, tramite il quale il prodotto viene assorbito e traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento dall'apparato radicale. OSORNO è destinato all'impiego in post-emergenza per il controllo di varie ed importanti infestanti dicotiledoni e graminacee. L'effetto sulle infestanti si manifesta dopo 3-4 giorni con imbianchimenti seguiti dal disseccamento.

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

**Prima dell'uso leggere le istruzioni riportate in etichetta.**

**Preparazione della miscela**

**Agitare prima dell'uso.** Per assicurare un corretto utilizzo del prodotto riempire il serbatoio dell'irroratrice con la metà del volume di acqua richiesto e avviare l'agitatore. Aggiungere la quantità necessaria di OSORNO mantenendo l'agitatore in funzione ed aggiungendo il resto dell'acqua. Agitare la miscela accuratamente prima dell'uso e continuare l'agitazione durante il trattamento. Applicare subito la miscela. Non conservare la soluzione pronta per il trattamento nel serbatoio dell'irroratrice (ad es. durante la notte). Lavare accuratamente tutte le attrezzature con acqua immediatamente dopo l'uso.

**Dosi, epoche e campo d'impiego**

TEMSA 10 può essere impiegato su mais da granella e da foraggio una sola volta per ciclo colturale fino alla dose massima di 1,5 l/ha diluito in 100-400 litri d'acqua. Il preparato si applica a spruzzo utilizzando spruzzatori approvati per uso agricolo. Mais da foraggio e granturco possono essere trattati nello stadio d'accrescimento compreso tra 2 e 8 foglie. Il preparato si applica a spruzzo utilizzando spruzzatori approvati per uso agricolo.

**Infestanti Controllate**

**Infestanti sensibili** - Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*), ricacci di colza e girasole.

**Infestanti mediamente sensibili** - Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Stellaria (*Stellaria media*).

Per il controllo di infestanti dicotiledoni allo stadio di 2-4 foglie impiegare 0,5-1 l/ha, utilizzando la dose maggiore su infestanti più sviluppate.

In presenza di infestanti graminacee, intervenire nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2-3 foglie) applicando 1,5 l/ha.

Con infestanti dicotiledoni o graminacee non sensibili o che abbiano superato lo stadio di sviluppo indicato si consiglia di miscelare OSORNO alla dose di 0,5-0,75 l/ha con prodotti specifici.

Verificare che il mais da trattare sia in buono stato vegetativo; non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Applicare tramite pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio, assicurando un'uniforme copertura delle infestanti


**Avvertenze agronomiche:**

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione

**Avvertenze d'uso:**

- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- L'uso di godsinfestanti a base di carbammati o fosfororganici distribuiti in precedenza a OSORNO può interferire negativamente sul normale sviluppo della coltura.
- Gli insetticidi fogliari a base di carbammati o fosfororganici usati in miscela con OSORNO possono interferire negativamente sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Dopo il trattamento, attendere che la vegetazione sia completamente asciutta prima di rientrare nell'appezzamento.
- Nel caso di forzata risemina è possibile riseminare mais.
- Non impiegare con attrezzature manuali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **5 FEB. 2016**



**COMPATIBILITÀ**

In caso di miscela con oligoelementi, è consigliabile introdurre OSORNO per primo mantenendo il serbatoio in costante agitazione e distribuendo la miscela immediatamente. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** alcuni giorni dopo il trattamento possono manifestarsi sintomi transitori sul mais, quali decolorazioni o imbianchimenti delle foglie, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione della coltura. Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**ATTENZIONE**

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del \_\_\_\_\_

